

L. 2 maggio 1983, n. 293 (1).

Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione (2).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della convenzione stessa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza della navi da pesca, 1977

Le Parti della Convenzione;

Desiderose di promuovere la sicurezza delle navi in generale e quella delle navi da pesca in particolare;

Avendo presente il notevole contributo apportato dalle Convenzioni internazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, ed anche dalle Convenzioni internazionali sulle linee di carico, al

miglioramento della sicurezza delle navi;

Riconoscendo che le navi da pesca sono esentate da quasi tutti gli obblighi derivanti dalle

summenzionate Convenzioni internazionali;

Desiderose, di conseguenza, di elaborare di comune accordo principi e norme uniformi riguardanti la

costruzione e l'equipaggiamento delle navi da pesca al fine di assicurare la sicurezza di tali navi e dei

loro equipaggi;

Considerando che il mezzo migliore per raggiungere tale obiettivo sia la stesura di una Convenzione;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

Le Parti danno efficacia alle disposizioni della Convenzione e del suo Allegato, che costituisce parte integrante della Convenzione. Salvo espressa disposizione contraria, ogni

riferimento alla Convenzione
costituisce al tempo stesso un riferimento al suo Allegato.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:

- a) il termine «Parte» indica uno Stato nei cui confronti la Convenzione sia entrata in vigore;
- b) l'espressione «nave da pesca» o il termine «nave» indicano qualsiasi imbarcazione utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi ed altre risorse marine viventi;
- c) il termine «Organizzazione» indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima;
- d) l'espressione «Segretario Generale» indica il Segretario Generale dell'Organizzazione;
- e) il termine «Amministrazione» indica il governo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera.

Articolo 3 Campo di applicazione

La Convenzione si applica alle navi da pesca in mare autorizzate a battere bandiera di uno Stato Parte.

Articolo 4 Certificati di controllo

- 1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2), i certificati rilasciati sotto l'autorità di una Parte conformemente alle disposizioni della Convenzione sono accettati dalle altre Parti e considerati, a tutti i fini previsti dalla Convenzione, come aventi la stessa validità di un certificato da esse stesse rilasciato.
- 2) Ogni nave in possesso di un certificato rilasciato in base alla regola 7 o alla regola 8 è soggetta, nei porti delle altre Parti, al controllo di funzionari debitamente autorizzati da tali Parti nella misura in cui tale controllo abbia per oggetto la verifica dell'esistenza a bordo di un certificato valido.

Tale certificato deve essere accettato a meno che non esistano valide ragioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato. In tal caso, o nel caso non esista un certificato valido, il funzionario che esercita il controllo deve informare immediatamente il console o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze in cui sia ritenuta necessaria l'adozione di misure correttive da parte di tale Parte; deve inoltre essere inviato un rapporto relativo ai fatti all'Organizzazione. Il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie per impedire alla nave di salpare sino a quando non possa prendere il mare senza danno per la nave stessa o per le persone a bordo.

Articolo 5 Forza maggiore

- 1) Una nave che noti sia soggetta alle disposizioni della Convenzione o che non sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni della Convenzione al momento della sua partenza per un qualsiasi viaggio, non deve essere costretta a conformarsi a tali disposizioni a motivo di un qualsiasi cambiamento di rotta rispetto all'itinerario previsto, ove tale cambiamento di rotta sia dovuto a cattive condizioni meteorologiche o ad ogni altro caso di forza maggiore.
- 2) Per determinare se una nave è soggetta ad una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, non viene tenuto conto delle persone che si trovano a bordo per ragioni di forza maggiore o a seguito dell'obbligo che incombe su tale nave di trasportare naufraghi od altre persone.

Articolo 6 Comunicazione di informazioni

- 1) Le Parti comunicano all'Organizzazione:
 - a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle varie questioni che entrano nel campo di applicazione della Convenzione;
 - b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto ciò che riguarda la

progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, conformemente alle disposizioni della Convenzione;

c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni della Convenzione.

2) L'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni comunicazione ricevuta in virtù del comma a) del paragrafo 1) e diffonde loro le informazioni che le sono state comunicate ai sensi dei commi b) e c) del paragrafo 1).

Articolo 7

Incidenti occorsi alle navi da pesca

1) Ogni Parte fa svolgere una inchiesta relativamente ad ogni incidente occorso ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni della Convenzione, ove essa ritenga che tale inchiesta possa favorire la determinazione delle modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla Convenzione.

2) Ogni Parte fornisce all'Organizzazione tutte le informazioni pertinenti relative alle conclusioni di tale inchiesta in vista della loro diffusione a tutte le Parti. I rapporti o le raccomandazioni redatti dall'Organizzazione sulla base di tali informazioni non devono né rivelare l'identità o la nazionalità delle navi in causa né imputare in alcun modo la responsabilità di tale incidente ad una nave o ad una persona o lasciare presumere la loro responsabilità.

Articolo 8

Altri trattati ed interpretazione

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in base alla risoluzione 2750 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato in relazione al diritto del mare alla natura ed all'estensione della giurisdizione dello Stato costiero e dello Stato di bandiera.

Articolo 9

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1) La Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1° ottobre 1977 al

30 giugno 1978 e resta in seguito aperta all'adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della

Convenzione mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica,

dall'accettazione o dall'approvazione; o

c) adesione.

2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno

strumento a tale effetto presso il Segretario Generale.

3) Il Segretario Generale informa tutti gli Stati che hanno firmato la

Convenzione o che vi aderiscono,

di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di

adesione nonché della data di tale deposito.

Articolo 10

Entrata in vigore

1) La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data in cui almeno 15 Stati, le cui flotte da pesca

rappresentino in totale numericamente almeno il 50 per cento della flotta mondiale delle navi da pesca

di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, abbiano sia firmato la presente Convenzione senza riserva

di ratifica, di accettazione o di approvazione, sia depositato gli strumenti richiesti di ratifica,

accettazione, approvazione o adesione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

2) L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi aderiscono, della

data della sua entrata in vigore.

3) Per gli Stati che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della

Convenzione o di adesione ad essa, dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore siano

state soddisfatte, ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o

l'adesione acquistano efficacia alla data della entrata in vigore della Convenzione, o tre mesi dopo la

data del deposito dello strumento, se quest'ultima data è posteriore.

4) Per gli Stati che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di

accettazione, di approvazione della
Convenzione o di adesione ad essa dopo la sua entrata in vigore, la
Convenzione acquista efficacia tre
mesi dopo la data del deposito dello strumento.

5) Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
depositato

successivamente alla data in cui siano state soddisfatte tutte le condizioni
previste dall'articolo 11 per
l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione si applica al testo
modificato della
Convenzione.

Articolo 11 Emendamenti

1) La Convenzione può essere modificata mediante l'una o l'altra delle
procedure definite nel
presente articolo.

2) Emendamenti previo esame da parte dell'Organizzazione:

a) Ogni emendamento proposto da una Parte viene sottoposto al Segretario
Generale e da questi

portato a conoscenza di tutti i membri dell'Organizzazione e di tutte le Parti
almeno sei mesi prima del
suo esame.

b) Ogni emendamento proposto e reso noto secondo la procedura
summenzionata viene sottoposto

all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione.

c) Le Parti, siano esse membri dell'Organizzazione o meno, sono autorizzate a
partecipare alle
deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima ai fini dell'esame e
dell'adozione degli
emendamenti.

d) Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti
presenti e votanti in

seno al Comitato allargato della sicurezza marittima conformemente al comma
c) (qui appresso

denominato «Comitato allargato della sicurezza marittima» a condizione che
almeno un terzo delle
Parti siano presenti al momento del voto.

e) Gli emendamenti, ove siano adottati conformemente al comma d), vengono
comunicati a tutte le
parti dal Segretario Generale.

f) i) L'emendamento ad un articolo, alla regola 1 od alle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11 viene

considerato accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti.

ii) Un emendamento all'Allegato, ad esclusione della regola le delle regole 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e

11, è considerato accettato:

aa) allo spirare di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stato comunicato alle Parti per l'accettazione; o

bb) allo spirare di ogni altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, ove venga

così deciso al momento della sua adozione da parte di una maggioranza dei due terzi delle Parti

presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima.

Tuttavia, se nel corso di un periodo così specificato più di un terzo delle Parti, o delle Parti le cui

flotte da pesca rappresentino in totale numericamente almeno il 50 per cento della flotta delle navi da

pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri di tutte le Parti, notificano al Segretario Generale di

sollevare una obiezione contro tale emendamento, quest'ultimo viene considerato come non accettato.

iii) Un emendamento ad una appendice dell'Allegato viene considerato accettato allo spirare di un

periodo che viene determinato dal Comitato allargato della sicurezza marittima al momento della

adozione di detto emendamento, periodo che non deve essere inferiore a 10 mesi, a meno che, nel

corso di tale periodo non venga notificata all'Organizzazione una obiezione da almeno un terzo delle

Parti o da Parti le cui flotte da pesca rappresentino in totale numericamente almeno il 50 per cento

della flotta delle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri di tutte le Parti.

g) i) L'emendamento ad un articolo, alla regola 1 o alle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 entra in

vigore nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui tale emendamento è

ritenuto accettato ed entra in vigore nei confronti di ogni Parte che l'accetti successivamente a tale

data sei mesi dopo la sua accettazione da parte di tale Parte.

ii) Un emendamento all'Allegato, ad esclusione della regola 1 e delle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e

11, e ad una appendice dell'allegato, entra in vigore nei confronti di tutte le Parti, fatta eccezione di

quelle che hanno sollevato, un'obiezione nei confronti di detto emendamento conformemente alle

lettere f) ii) e f) iii) e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui tale

emendamento viene considerato accettato. Tuttavia, anteriormente alla data fissata per l'entrata in

vigore di una modifica, ogni Parte può notificare al Segretario Generale che essa si dispensa dal dare

efficacia a tale emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima così decide al momento dell'adozione dell'emendamento.

3) Emendamento da parte di una Conferenza.

a) Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca

una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione.

b) Ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti

presenti e votanti viene comunicato ai fini dell'accettazione a tutte le Parti dal Segretario Generale.

c) A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento viene considerato accettato ed

entra in vigore secondo le procedure previste dai rispettivi commi f) e g) del paragrafo 2), a condizione

che i riferimenti al Comitato allargato della sicurezza marittima in tali commi siano considerati

riferimenti alla Conferenza.

4) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento all'Allegato viene considerata come

non Parte ai fini dell'applicazione del detto emendamento.

5) Salvo espressa disposizione contraria ogni emendamento alla Convenzione che riguardi la struttura

della nave è solo applicabile alle navi delle quali, alla data o successivamente alla data di entrata in

vigore dell'emendamento:

a) sia stata posata la chiglia; o

b) si inizi una costruzione identificabile con una nave particolare; o

c) sia iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'1 per cento della massa

approssimativa di tutti i materiali di struttura ove quest'ultimo valore sia inferiore.

6) Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento od ogni notifica

comunicata ai sensi della lettera g) ii) del paragrafo 2) deve essere indirizzata per iscritto al Segretario

Generale. Quest'ultimo informa tutte le Parti di tale comunicazione nonché della data in cui l'ha

ricevuta.

7) Il Segretario Generale informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore nonché della

data in cui esso entra in vigore.

Articolo 12

Denuncia

- 1) La Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Parte.
- 2) La denuncia si effettua mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, che comunica a tutte le altre Parti il tenore e la data di ricezione di tale notifica nonché la data in cui la denuncia prende effetto.
- 3) La denuncia prende effetto 12 mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notifica o allo spirare di ogni termine più lungo enunciato nella notifica.

Articolo 13

Deposito e registrazione

- 1) La Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale che ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi aderiscano.
- 2) All'entrata in vigore della Convenzione, il suo testo viene trasmesso dal Segretario Generale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 14

Lingua

La Convenzione è redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Ne vengono effettuate traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, araba e italiana che sono depositate con l'esemplare originale corredato dalle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno apposto la propria firma alla Convenzione.

Fatto a Torremolinos il due aprile millenovecentosettantasette.

(seguono le firme).

(Si omette l'allegato contenente le regole relative alla costruzione ed al materiale di armamento delle navi da pesca)

- (1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 20 giugno 1983, n. 167.
- (2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.